



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Atto Dirigenziale
N. 3435 del 02/12/2019

Classifica: **010.29.01**

Anno **2019**

(7112193)

<i>Oggetto</i>	CONCESSIONE PER ESPOSIZIONE ED OCCUPAZIONE TEMPORANEA N. PB/012836 - S.P. 89 DEL BOMBONE - KM. 0,150-0,380 (VIA DELL'UNITÀ ITALIANA, VIA DELLA STAZIONE, PIAZZA XXV APRILE, VIA GARIBALDI) - CONCESSIONE PER L'INSTALLAZIONE TEMPORANEA, SU SPAZI ED AREE PUBBLICHE SOGGETTE A VINCOLO STRADALE, DI LUMINARIE NATALIZIE -COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO-COMUNE: RIGNANO SULL'ARNO
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	P.O. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA
<i>Riferimento PEG</i>	724
<i>Resp. del Proc.</i>	MARIA GRAZIA FRAIESE
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	FRAIESE MARIA GRAZIA - P.O. P.O. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA

barele00

Il Dirigente / Titolare P.O.

Vista la richiesta prot. n. **55089** del **15/11/2019**, presentata da BARCHIELLI BARBARA quale responsabile Servizio alla persona e al cittadino del Comune di RIGNANO SULL'ARNO (P.IVA 03191240484), con sede in Piazza della Repubblica n.1 in RIGNANO SULL'ARNO (FI), volta ad ottenere l'autorizzazione RIGNANO SULL'ARNO per la durata di 38 giorni, dal 01/12/2019 al 07/01/2020.

Visto l'articolo 14 del Decreto Legislativo 30.04.92 n. 285 che attribuisce poteri e compiti agli Enti proprietari delle strade allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione provvedendo alla manutenzione, controllo tecnico e gestione delle strade e loro pertinenze, ed al rilascio di autorizzazioni e concessioni di cui al Titolo II del Codice della Strada nonché alla vigilanza delle violazioni alle disposizioni di cui allo stesso Titolo II;

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

Atto Dirigenziale n. 3435 del 02/12/2019

Dato atto che la Città metropolitana di Firenze, succeduta alla omonima Provincia ai sensi della legge n. 56/2014, è proprietaria della S.P. 89 DEL BOMBONE - Km. 0,150-0,380 e dunque competente per tutte le attività previste dal sopracitato articolo 14 del Codice della strada;

Visti anche gli articoli 23, 26 e 27 del Decreto Legislativo 30.04.92 n. 285 e successive integrazioni e modifiche;

Visto il D.P.R. 16.12.1992 n° 495 contenente il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada;

Visto il Decreto Legislativo 22.01.04 n. 42 e successive integrazioni e modifiche e il D.P.R. 13.02.17 n. 31;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina della pubblicità lungo le strade in gestione alla Città Metropolitana di Firenze o in vista di esse, approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 119 del 19.12.2018

Visto l'esito positivo dell'istruttoria tecnica effettuata dai tecnici della Città Metropolitana;

Visto l'atto dirigenziale n. 1640 del 28.06.2018 con il quale è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di Posizione Organizzativa Concessioni e Autorizzazioni del Codice della strada,

DETERMINA

1. **Di autorizzare** il Comune di RIGNANO SULL'ARNO (P.IVA 03191240484), con sede in Piazza della Repubblica n.1 in RIGNANO SULL'ARNO (FI) all'installazione delle luminarie descritte in premessa, fermo l'obbligo del rispetto delle seguenti prescrizioni:

- ***L'Impianto temporaneo, "Luminarie natalizie" dovrà essere supportato da un'idonea struttura di sostegno; non dovrà in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento, non dovrà ingenerare confusione o distrazione, non dovrà costituire ostacolo o impedimento alle persone con ridotta capacità motoria; rimane inoltre subordinato al rispetto di quanto indicato dall'art. 47 comma 5, Art.48 comma 1, Art. 49 comma 1, 4, 5 e 6 ed Art. 51 comma 9 e 10, del D.P.R. n. 495 del 16/12/92;***
- *Nel caso in cui le installazioni richieste attraversino la sede stradale, la distanza tra il bordo inferiore del mezzo temporaneo in richiesta ed il piano della carreggiata interessata deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a metri 5,10*
- **Non sono consentite modifiche del messaggio senza preventivo assenso dell'Amministrazione concedente;**
- Il Cartello Pubblicitario, se luminoso, non può avere luce intermittente né intensità luminosa superiore a 150 lumen per metro quadrato o che, comunque, provochi abbagliamento o generi confusione nell'avvistamento dei segnali stradali, Art. 50 del D.P.R. 495/92;
- Che siano rispettate le indicazioni riguardanti il segnalamento temporaneo del cantiere, così come prescritto **all'Art. 30 del D.P.R. 495/92** e per quanto previsto al Decreto Attuativo del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002 e schemi segnaletici a questo allegati;
- Il concessionario è tenuto a verificare il buono stato di conservazione dell'impianto in oggetto e della struttura di sostegno, effettuando gli interventi necessari per la buona manutenzione, (Art. 53, comma 3 ed Art. 54, comma 1, lettera a) e b) del D.P.R. 495/92) ed adempiendo nei tempi richiesti a tutte le eventuali ulteriori prescrizioni impartite dalla Città Metropolitana di Firenze per sopraggiunte necessità;
- **Il concessionario è obbligato a rimuovere il mezzo pubblicitario in caso di decadenza o revoca della concessione o in caso di motivata richiesta da parte della Città Metropolitana di Firenze;**

- Le opere dovranno essere realizzate entro giorni 30 (trenta) dalla data di ritiro del presente provvedimento, scaduto tale termine il provvedimento deve intendersi revocato;
 - **Il provvedimento viene rilasciato salvo diritti di terzi;** in particolare il concessionario è tenuto ad ottenere, prima dell'installazione, eventuali altre autorizzazioni degli enti competenti, osservandone le prescrizioni;
 - Nel caso in cui al presente atto debba seguire il provvedimento finale rilasciato dal Comune territorialmente competente, dovranno essere rispettate le ulteriori prescrizioni o vincoli imposti dal Comune stesso.
 - La Società dovrà, inoltre, apporre sull'impianto pubblicitario a propria cura e spese una targhetta, ben visibile, nella quale siano riportati i seguenti dati:
 - ***Città Metropolitana di Firenze***
 - ***COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO***
 - Concessione ***Pb/012836*** del ***02/12/2019***
 - **S.P. 89 "DEL BOMBONE" Km 0+150 – 0+380 lato destro**
 - Scadenza ***07/01/2020***
 - Nessun risarcimento è dovuto alla Società concessionaria in caso si rendesse necessario revocare il presente atto.
 - Il provvedimento viene rilasciato salvo diritti di terzi; in particolare il concessionario è tenuto ad ottenere, prima dell'installazione, eventuali altre autorizzazioni degli enti competenti, osservandone le prescrizioni;
 - Nel caso in cui al presente atto debba seguire il provvedimento finale rilasciato dal Comune territorialmente competente, dovranno essere rispettate le ulteriori prescrizioni o vincoli imposti dal Comune stesso;
 - Il concessionario è il solo soggetto chiamato a rispondere di qualsiasi danno a persone o cose eventualmente derivante dall'inosservanza delle suddette prescrizioni, lasciando questa Amministrazione, i suoi dipendenti e gli autorizzati sollevati da qualsiasi forma di responsabilità conseguente all'esecuzione dei lavori di cui alla presente concessione.
2. Il provvedimento di autorizzazione è strettamente personale e pertanto ne è vietata la cessione a qualsiasi titolo. Il concessionario è tenuto a comunicare all'Ente concedente ogni variazione. In caso di trasferimento di titolarità dovrà essere presentata apposita domanda di voltura che dovrà contenere la documentazione giustificativa al subentro e gli estremi del provvedimento di autorizzazione rilasciato al cedente. In caso di trasferimento di proprietà, risponde degli obblighi contratti verso l'ente fino a voltura avvenuta.
3. La presente autorizzazione è rilasciata:
- senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
 - con l'obbligo di non apportare modifiche o variazioni senza il preventivo assenso dell'Ente concedente;
 - con l'obbligo della riparazione di eventuali danni derivanti dalla realizzazione delle opere assentite;
 - con facoltà di questa Amministrazione di imporre nuove condizioni, a tutela del pubblico interesse e /o nel rispetto di eventuali norme di legge o di regolamento che dovessero essere in futuro emanate;
 - con la facoltà per l'Amministrazione di revocare il presente atto ove se ne presenti la necessità;
 - sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni sopra dettate e in conformità agli elaborati tecnici, facenti parte dell'istanza prot. 55089 presentata in data 15/11/2019.

4. Di dare atto che per il Procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al sottoscritto Responsabile del Procedimento elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interesse, neppure potenziale, come contemplato dal D.P.R. 62 del 2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione.
5. Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso per via giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Toscana o in alternativa e per via straordinaria al Capo dello Stato, nei termini rispettivamente di 60 e 120 gg. ai sensi di legge.
6. Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria Generale per la raccolta e pubblicazione.

Firenze 02/12/2019

**FRAIESE MARIA GRAZIA - P.O. P.O. CONCESSIONI E
AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”

Ritirato il

Firma per ricevuta